

Antonio **LOMBARDI**

**CODICE** *di*  
**PROCEDURA**  
**CIVILE**  
**ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA**

**XV EDIZIONE**

**I CODICI SUPERIORI**  
**2025-2026**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

costituzione ivi operata, piuttosto che un'elezione di domicilio ai sensi del citato art. 82 "presso" la cancelleria; nonché ha rilevato l'inconferenza della stessa opinione del dichiarante, a fronte della mancanza di qualsivoglia utile prova di una effettiva avvenuta elezione di domicilio presso la cancelleria). ■ *Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2002, n. 5635*

#### ■ 4. Principio della libertà delle forme ed atti e comunicazioni di cancelleria.

Nel procedimento innanzi al Pretore sono applicabili le disposizioni della sezione I del capo I delle norme di attuazione del c.p.c. relative al processo di cognizione, le quali non prevedono l'obbligo di alcuna **comunicazione formale dei rinvii d'ufficio delle udienze istruttorie**, disponendo soltanto l'art. 57 per il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione. Ne consegue che la comunicazione del rinvio ai procuratori può avvenire in qualsiasi modo idoneo a portare il fatto a conoscenza delle parti, talché deve ritenersi legittima la comunicazione mediante avviso affisso nella sala di udienza o in cancelleria.

■ *Cass. civ., sez. II, 21 agosto 1992, n. 9736*

In termini analoghi, con riferimento al giudizio innanzi al giudice di pace, si vedano ■ *Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2002, n. 8584*; *Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2003, n. 8623*; *Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2003, n. 11070*

Anche nei procedimenti che si svolgono dinanzi a giudici singoli (nella specie, pretore in funzione di giudice del lavoro, anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile ex D.Lgs. n. 51 del 1998), il provvedimento di **rinvio dell'udienza di trattazione (o di discussione)** ad un'udienza non immediatamente successiva **deve essere comunicato alle parti ai sensi degli art. 136 e 170 c.p.c.**, non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello "slittamento" previsto dall'art. 57 disp. att. dello stesso codice e dovendo contemperarsi il principio della libertà delle forme con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo; pertanto, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di rinvio, a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza. ■ *Cass. civ., sez. I, 22 agosto 2003, n. 12360*; *Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2004, n. 3555*

#### ■ 5. Libertà delle forme e processo civile telematico.

In caso di **deposito telematico di un atto processuale dinanzi alla corte d'appello prima del 30 giugno 2015**, ove la cancelleria non abbia provveduto ad accettare la busta telematica, è onere della parte dimostrare che l'ufficio giudiziario ricevente rientrava tra quelli abilitati all'accettazione in via anticipata rispetto alla data in cui il deposito telematico è divenuto

obbligatorio per tutte le corti d'appello, mediante la produzione del decreto del Ministro della giustizia, emesso ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. 221 del 2012, poiché, non trattandosi di atto normativo, non trova applicazione il principio "iura novit curia". ■ *Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2022, n. 29754*

Il deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento non dà luogo a nullità della costituzione dell'attore ma ad una mera irregolarità sanabile se l'atto realizza gli scopi che gli sono propri ■ *Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772*

In tema di processo civile telematico, la ritualità del **deposito in via telematica** di atti esoprocessuali e, in particolare, degli **atti introduttivi del giudizio**, nel presente panorama normativo deve essere ricostruita sulla base dei fondamentali principi di cui all'art. 121 c.p.c. e 156 c.p.c., che articolano il generale principio di raggiungimento dello scopo, obiettivo da verificare alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, ove è previsto che: 1. il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. art. 20 e 21 CAD); 2. i documenti trasmessi da chiunque ad una p.a. con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45 CAD) ■ *Trib. Milano, 14 ottobre 2014*

Poiché nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, il **ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato con modalità telematiche** deve essere dichiarato **inammissibile**. Nella fattispecie non può, infatti, trovare applicazione il principio di libertà delle forme di cui all'articolo 121 c.p.c., in quanto enunciato esclusivamente in via residuale per l'eventualità che non sia stato previsto il rispetto di forma alcuna e che, in ogni caso, non si riferisce alla struttura materiale (cartacea o telematica) che contiene l'atto stesso, non potendosi parlare di raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., di fronte ad un vizio genetico dell'atto che riguarda la sua stessa costituzione materiale e che, comportandone l'inammissibilità, non è, appunto, soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo. ■ *Trib. Torino, 20 ottobre 2014*

Il deposito telematico di un atto del processo nel **formato pdf** immagine e non quale documento pdf nativo concretizza una violazione della normativa tecnica alla quale tuttavia, in assenza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, corrisponde una mera irregolarità. ■ *Trib. Milano, sez. IX, 23 febbraio 2016, n. 1432*

Il deposito in cancelleria della domanda in **forma cartacea anziché telematica** non rende l'atto inammissibile ove esso abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. ■ *Trib. Palermo, 10 maggio 2016*

## Art. 122 Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete <sup>(1)</sup>

[I]. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

[II]. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

[III]. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

<sup>(1)</sup> La C. Cost., con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

## Art. 123 Nomina del traduttore

[I]. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 193. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

**SOMMARIO** ■1. Questioni di legittimità costituzionale. ■2. Gli atti del processo soggetti all'uso della lingua italiana. ■3. Casi nei quali il Giudice è tenuto a nominare un interprete. ■4. Applicabilità al processo civile dell'art. 143 cod. proc. pen. ■5. Mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete: conseguenze. ■6. L'obbligo di traduzione degli atti processuali nelle Regioni con minoranze linguistiche a Statuto Speciale.

### ■1. Questioni di legittimità costituzionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'Autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perché, invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. pen., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalità in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, così come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identità culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorità giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. ■ *C. Cost.*, 22 gennaio 1996, n. 15

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità del minore ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di genitori stranieri, la partecipazione obbligatoria di un interprete o di un mediatore culturale, in quanto la necessità costituzionale e convenzionale della difesa tecnica in favore dei genitori, prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983, unita alla prescrizione normativa della nomina di un interprete nell'ipotesi di non comprensione e conoscenza della lingua italiana (art. 122 c.p.c.) e alla facoltà del giudice di richiedere un'indagine tecnica per integrare, mediante contributi provenienti da diverse discipline, gli elementi di giudizio necessari, con possibilità di nominare consulenti di parte, escludono qualsiasi "vulnus" al diritto di difesa. ■ *Cass. civ.*, sez. I, 22 novembre 2011, n. 26204

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22 e 23 l. 689/81 in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c. nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena, nel processo di opposizione a ordinanze ingiunzione applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'Autorità giudiziaria e le risposte della controparte ■ *C. Cost.*, 24 febbraio 1992, n. 62

### ■2. Gli atti del processo soggetti all'uso della lingua italiana.

È valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata, ancorché non in lingua italiana, in quanto l'art. 122, primo comma, c.p.c. prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non pure a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. ■ *Cass. civ.*, sez. Un., 2 dicembre 2013, n. 26937; *Cass. civ.*, sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30035

La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. ■ *Cass. civ.*, sez. III, 4 novembre 2019, n. 28217 e *Cass. civ.*, sez. VI-II, 4 aprile 2018, n. 8174

Non viola il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti. ■ *Cass. civ.*, sez. I, 16 settembre 2019, n. 22979

In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l'esposizione del percorso logico-giuridico nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale ad un testo in lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in Europa) privo di traduzione, seguito dalla mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice ha posto a base del proprio convincimento dovendo, invece, il giudice del merito esplicitare, in italiano, quali sono detti fatti così da consentire al ricorrente di comprendere su quali elementi si fonda la decisione e di esercitare quindi il proprio diritto di difesa (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato in cui si è escluso che la Guinea versi in una situazione di diffusa violazione dei diritti umani, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e/o di violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, limitandosi a richiamare le notizie sulla Guinea tratte dalla fonte inglese Human Rights Watch, inserite integralmente e senza traduzione nel testo del decreto impugnato). ■ *Cass. civ.*, sez. I, 10 agosto 2021, n. 22651

### ■3. Casi nei quali il Giudice è tenuto a nominare un interprete.

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti, né consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. ■ *Cass. civ.*, sez. III, 27 luglio 2025, n. 5200.

In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto,

albo dei consulenti tecnici, comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullità per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo. ■ *Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 1990, n. 1211*

### ■ 3. Obbligo per il giudice di motivare la scelta di non disporre consulenza tecnica.

Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d'appello ritenga di condividere le conclusioni del C.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito. ■ *Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2004, n. 7013*

In sede di giudizio di appello, allorché venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, per accertare il diritto dell'assicurato all'assegno di invalidità ed all'indennità di accompagnamento),

l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente. ■ *Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4657*

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la chiara formulazione della specifica disposizione dell'art. 445 c.p.c., che, senza distinguere fra giudizio di primo e secondo grado, prevede la possibilità della nomina di "uno o più consulenti tecnici", esclude qualsiasi dubbio interpretativo anche di ordine meramente letterale. ■ *Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1984, n. 1055*

In tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, è tuttavia necessario che il giudice che intenda uniformarsi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non si limiti ad un'adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestate dalle parti. ■ *Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19572*

## Art. 445 bis Accertamento tecnico preventivo obbligatorio <sup>(1)</sup>

[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

[II]. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

[III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

[IV]. Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. <sup>(2)(4)</sup>

[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

[VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo,

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. i), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha soppresso le parole tra parentesi quadre e ha aggiunto le seguenti parole: «, devono depositare la relativa dichiarazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

<sup>(3)</sup> Comma inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183. Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.

<sup>(4)</sup> Comma sostituito dall'art. 7, co. 1, lett. a) e b), D.L. 8 agosto 2025, n. 117. Ai sensi del co. 2 «Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio».

**SOMMARIO** ■ 1. I lineamenti dell'accertamento sanitario. ■ 2. Notificazione all'ente previdenziale.

### ■ 1. I lineamenti dell'accertamento sanitario.

L'oggetto del procedimento disciplinato dall'art. 445 bis cod. proc. civ. non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficiario o alla specifica prestazione, ma è il **solo accertamento dello stato psicofisico** utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio al medesimo correlato, la cui indicazione è finalizzata **unicamente a giustificare l'interesse all'accertamento medesimo**, che resta distinto rispetto al giudizio di merito riguardante la prestazione assistenziale o previdenziale.

E anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto, **unico legittimato passivo** del procedimento ex art. 445 bis cod. proc. civ. è l'INPS. ■ *Cass. civ., sez. VI, 06 dicembre 2022, n. 35732*

Il tratto essenziale dell'art. 445-bis c.p.c. è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità. ■ *Cass. civ., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 6085 (conf. Cass. civ., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 6010; id. 17 marzo 2014, n. 6084)*

La nuova disposizione **“impone”**, per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica “preventiva” (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è **condizione di procedibilità** della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni, prova ne sia il fatto che, ove non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento. ■ *Cass. civ., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 6085*

L'**ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo** ex art. 445-bis c.p.c. presuppone, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale richiesto in vista di una certa prestazione previdenziale o assistenziale risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, che difetta allorché siano *prima facie* carenti altri presupposti necessari ai fini della predetta prestazione. ■ *Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2024, n. 12867, cfr. Cass. civ., sez. VI, 05 marzo 2020, n. 2587*

L'**accertamento tecnico preventivo** ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, **non può essere utilizzato**, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato. ■ *Cass. civ., sez. VI, 24 dicembre 2021, n. 36382*

Ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice “omologa” l'accertamento del requisito sanitario, emettendo

un decreto “non impugnabile né modificabile”. La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile. In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, **senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere**. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 c.p.c. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto. ■ *Cass. civ., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 6085*

Il regime espresso di **non impugnabilità** del decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. **ne impedisce la revoca** e ciò sia in applicazione del principio processuale generale di cui all'art. 177, comma 3, c.p.c., che in ragione del suo carattere meramente certificativo dell'accordo delle parti sulle conclusioni formulate dal c.t.u.; deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità il provvedimento di revoca del suddetto decreto, con conseguente estensione del vizio al procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. ed alla sentenza emessa a conclusione del medesimo. ■ *Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2022, n. 4731*

Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito. ■ *Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2017, n. 4365*

In tema di **accertamento tecnico preventivo** in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all'art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla **soccombenza** di cui all'art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte. ■ *Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 314*

In materia di **accertamento tecnico preventivo obbligatorio**, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, **non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale** - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto. ■ *Cass. civ., sez. lav., 04 aprile 2022 n. 10753*

La sentenza, pronunciata nei confronti dell'INPS, ex art. 445-bis, commi 6 e 7, c.p.c., avente ad oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall'INPS, preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, che **non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì “aventi causa” ex art. 2909 c.c.**, qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia

© Nel diritto Editore